



Allegato C al Provvedimento dirigenziale n. 9 del 09/03/2023

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D'AOSTA 2014/2022
(PSR 2014-2022)
(in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg. (UE) n. 2220/2020)**

DETERMINAZIONE DEL CARICO ANIMALE PER IL RISPETTO DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DEGLI IMPEGNI DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE

Di seguito vengono riportate le modalità contenute nel VCM di verifica del calcolo del carico animale ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno e/o pagamento delle Misure 10 – 11

DEFINIZIONI

UBA = Unità di Bestiame Adulto

UBA equivalenti = UBA parametrize in base alla permanenza del bestiame sulle superfici condotte

BDN = banca dati nazionale di Teramo

aziende zootecniche = aziende aventi un carico animale uguale o superiore alle 0,5 UBA/ha di superficie foraggiere non avvicendate di fondo valle e mayen

Aziende consociate (CUAA consociati) = aziende in cui vi sia detenzione di animali sotto lo stesso codice ministeriale al 31/03 della campagna di riferimento

capi detenuti al 31/03 = animali detenuti al 31/03 della campagna di riferimento su un codice aziendale e reperibili in BDN, la cui età viene calcolata alla data del 1 ottobre dell'anno precedente

capi monticati al 31/07 = animali monticati al 31/07 della campagna di riferimento su un codice pascolo d'alpeggio e reperibili in BDN e aventi data di nascita precedente al 30/6 dello stesso anno

Contratto fieno letame = accordo sottoscritto tra un'azienda zootecnica e un'azienda foraggera aventi un fascicolo aziendale validato nel SIAN ove l'azienda foraggera dichiara di cedere il proprio foraggio ad un'azienda zootecnica in cambio di un'adeguata fertilizzazione organica e ove l'azienda zootecnica si impegna a effettuare la fertilizzazione organica e di conseguenza beneficia di una riduzione proporzionale del proprio carico aziendale (UBA/ha)

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), si tiene conto degli indici di conversione sotto riportati (parametri riportati nella tabella di cui all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014:

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 9, paragrafo 2	
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame (*)	0,03 UBA

Se i bovini sono di razza alloctona il coefficiente standard si moltiplica per 1,3

Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle e mayen – MISURA 10.1.1.

Momento del controllo	Ad una data prefissata (31/03/dell'anno di riferimento)
------------------------------	--

Passo	Descrizione
1	Individuare le particelle afferenti all'ambito territoriale fondovalle e mayen e richieste a premio nell'intervento FVFO - PREMIO PER GESTIONE TRADIZIONALE E AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALE COMPATIBILE NELLA FORAGGICOLTURA DI FONDOVALLE
2	Interrogare la BDN alla data del 31 marzo e calcolare l'età dei capi delle specie animali alla data del 1 ottobre dell'anno precedente.
3	Verificare per ogni marchio auricolare (codice capo bovino), in base alla razza, se il capo appartiene alla categoria di alloctono o autoctono. Se la razza è autoctona (bovina valdostana pezzata rossa, bovina valdostana pezzata nera e bovina valdostana castana) la trasformazione da capo a UBA si ottiene tramite le categorie standard; se la razza è alloctona il coefficiente standard si moltiplica per 1,3.
4	Per ogni capo calcolare il valore in UBA secondo i coefficienti standard, per i capi appartenenti alle altre specie animali ammesse: equidi ed ovicapri.
5	Verificare per ogni codice capo l'uscita verso un codice di pascolamento (esistenza del capo nel Registro Pascoli).
6	Assegnare al codice di pascolamento di ogni codice capo la zonizzazione (fondovalle, mayen e alpeggio).
7	Verificare che la particella rappresentativa presente in BDN afferente al codice di pascolamento faccia parte di una zonizzazione presente nel sistema (fondovalle, mayen e alpeggio)
8	Dalla verifica del passo 7, nel caso risulti una zonizzazione multipla o assente delle particelle, non è possibile assegnare al codice pascolo nessuna zonizzazione ed il sistema dovrà restituire un'anomalia bloccante.
9	Se la zonizzazione del codice di pascolamento è alpeggio, assegnare i seguenti giorni di permanenza al pascolo in base alla data di ingresso al pascolo: dal 1 gennaio al 10 giugno 120 giorni; dal 11 giugno al 30 giugno 100 giorni; dal 1 luglio al 20 luglio 80 giorni; dal 21 luglio al 31 dicembre 60 giorni.
10	Se la zonizzazione del codice di pascolamento è mayen o fondovalle e il CUAA del gestore pascolo è diverso da quello del beneficiario si calcolano i giorni di permanenza al pascolo derivanti dalle date di entrata e uscita (di ogni capo) presenti sul Registro Pascoli.
11	Calcolare i valori ottenuti dal passo 3 e dal passo 4, moltiplicarli per (365 meno il valore ottenuto dal passo 9, meno il valore ottenuto dal passo 10), il tutto diviso per 365.
12	Se il beneficiario è titolare di un codice di pascolamento diverso dall'alpeggio verificare il movimento in entrata di capi provenienti da allevamenti diversi da quelli del beneficiario; individuare i CUAA che risultano dal Registro Pascoli aver mandato capi al pascolo nell'Azienda del beneficiario ed escludere i capi che siano già presenti nella consistenza di marzo, di cui al passo 3. Inoltre considerare nel carico i capi del Beneficiario non presenti nella consistenza del 31 marzo. Per ciascuno di tali capi/CUAA, calcolare un valore di UBA equivalente ottenuto con le stesse modalità di cui ai passi 2,3 e 4 e moltiplicarlo per i giorni di permanenza derivante dal Registro Pascoli diviso 365.
13	Calcolare per CUAA la somma delle UBA equivalenti sulla base dei dati di cui ai passi 11 e 12.
14	Calcolare le superfici foraggere (con codici prodotto afferenti al gruppo Foraggiere non Avvicendate) a

	premio e non a premio del territorio regionale. Includere le superfici delle particelle del territorio dei comuni di Carema, Quincinetto e Settimo Vittone (3 comuni della Provincia di Torino), afferenti ai codici prodotti ricadenti nei seguenti gruppi colturali: COLTURE FORAGGERE (NON AVVICENDATE) - PRATO NON AVVICENDATO - MISTE, COLTURE FORAGGERE (NON AVVICENDATE) - PRATO PASCOLO NON AVVICENDATI - GRAMINACEE, COLTURE FORAGGERE (NON AVVICENDATE) - PRATO PASCOLO NON AVVICENDATI - LEGUMINOSE, COLTURE FORAGGERE (NON AVVICENDATE) - PRATO PASCOLO NON AVVICENDATI - MISTE. Inoltre includere le superfici foraggiere (con codici prodotto afferenti al gruppo Foraggiere non Avvicendate) oggetto di "accordo di scambio fieno-letame" (la Regione fornisce per ogni CUAA le particelle catastali oggetto dell'accordo) Calcolare il rapporto UBA /ha tra 0 e 0,5 (seguendo i criteri presenti nei passi di questo EC) per le aziende foraggiere presenti nell'accordo di scambio fieno-letame. Escludere le superfici zonizzate come alpeggio, le particelle appartenenti a più accordi e le particelle dell'azienda foraggiere fieno-letame che hanno un carico UBA maggiore o uguale a 0,5 (in quanto effettivamente zootecniche).
15	Individuare per ogni beneficiario lo stato di consociato verificando la presenza di codici stalla condivisi tra più CUAA nei dati BDN e, per i soggetti privi di Fascicolo Aziendale, nel file trasmesso dalla Regione. Per ogni CUAA consociato calcolare le UBA e le superfici (come da passi precedenti); sommare tutte le UBA dei CUAA consociati tra di loro e sommare tutte le superfici dei CUAA consociati tra di loro. Escludere le particelle che eventualmente sono oggetto di "accordo di scambio fieno-letame" in comune con i consociati. Il dato delle UBA e delle superfici così calcolati sono di riferimento per tutti i CUAA consociati.
16	Sulla base dei dati determinati con i passi 13, 14, e 15 verificare che il carico di bestiame (UBA/ha) sia minore o uguale a 2,2
17	Nel caso l'EC non è rispettato la penalità si abatterà sulle particelle individuate al passo 1

Carico di bestiame per le zonizzazioni di alpeggio – MISURA 10.1.2.

Momento del controllo	Ad una data prefissata (31/07/anno di riferimento)
-----------------------	--

Passo	Descrizione
1	Individuare le particelle afferenti all'ambito territoriale alpeggio e richieste a premio nell'intervento ALPE - PREMIO PER GESTIONE TRADIZIONALE AGRO-CLIMATICO-AMBINETALE NEI PASCOLI DI ALPEGGIO
2	Individuare i codici pascolo in BDN relativi al Beneficiario nell'anno di riferimento della campagna, considerando solo i codici pascoli con la particella rappresentativa afferente all'ambito territoriale alpeggio.
3	Sui codici pascoli alpeggio, identificare i capi dalla BDN (del Beneficiario e non) indipendentemente dalla provenienza alla data del 31/7 della campagna di riferimento e determinare il numero di animali presenti, aventi data di nascita precedente al 30/6 dello stesso anno
4	Per ciascuno degli animali presenti al pascolo determinati con il Passo 3, determinare il numero convenzionale di giorni di permanenza al pascolo, pari a: a) 120 giorni, per una data di ingresso compresa nell'intervallo: 1 gennaio -10 giugno; b) 100 giorni, per una data di ingresso compresa nell'intervallo: 11 giugno - 30 giugno; c) 80 giorni, per una data di ingresso compresa nell'intervallo: 1 luglio - 20 luglio; d) 60 giorni, per una data di ingresso compresa nell'intervallo: 21 luglio - 31 luglio
5	Per ciascuno degli animali presenti al pascolo determinati con il Passo 4, sulla base della rispettiva data di nascita, determinare il corrispondente coefficiente UBA, tenendo conto che alle razze bovine alloctone dovrà essere applicato un coefficiente pari a 1,3
6	I coefficienti UBA determinati con il Passo 5 dovranno essere ridotti in base alla durata convenzionale del pascolamento, determinato con il Passo 4; ciò verrà effettuato utilizzando un coefficiente che ha al numeratore la durata convenzionale del pascolamento e al denominatore 365
7	Le superfici da associare alle particella catastali che hanno soddisfatto il Passo 2 dovranno: a) ricadere nell'ambito territoriale "Alpeggio", così come definito nel VCM; b) essere dichiarate negli interventi a premio o non a premio nel territorio regionale; c) essere coltivate a foraggiere non avvicendate (considerate al netto delle tare e con un coefficiente riduttivo pari a 0,66 per le superfici con i seguenti codici prodotto: 054-009, 063-009, 064-009, 103-009, 218-009, 218-019, 380-009, 382-009), secondo quanto riportato nel Fascicolo Aziendale.
8	Sommando i coefficienti UBA di cui al Passo 6 e dividendo tale valore per la superficie del pascolo di cui al Passo 7, determinare il carico di bestiame applicato al pascolo e verificare che esso sia minore di 0,5 UBA /ha
9	Nel caso in cui l'EC non è rispettato la penalità si abatterà sulle particelle individuate al passo 1

Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle e mayen – MISURA 11.1. e 11.2.

Momento del controllo	Ad una data prefissata (31/03/dell'anno di riferimento)
-----------------------	---

Passo	Descrizione
1	Individuare le particelle afferenti all'ambito territoriale fondovalle e mayen e richieste a premio in domanda di Misura 11 (interventi 001 e 002 colture foraggiere non avvicendate)
2	Interrogare la BDN alla data del 31 marzo e calcolare l'età dei capi delle specie animali alla data del 1 ottobre dell'anno precedente.
3	Verificare per ogni marchio auricolare (codice capo bovino), in base alla razza, se il capo appartiene alla categoria di alloctono o autoctono. Se la razza è autoctona (bovina valdostana pezzata rossa, bovina valdostana pezzata nera e bovina valdostana castana) la trasformazione da capo a UBA si ottiene tramite le categorie standard; se la razza è alloctona il coefficiente standard si moltiplica per 1,3.
4	Per ogni capo calcolare il valore in UBA secondo i coefficienti standard, per i capi appartenenti alle altre specie animali ammesse: equidi ed ovicapri.
5	Verificare per ogni codice capo l'uscita verso un codice di pascolamento (esistenza del capo nel Registro Pascoli).
6	Assegnare al codice di pascolamento di ogni codice capo la zonizzazione (fondovalle, mayen e alpeggio).
7	Verificare che la particella rappresentativa presente in BDN afferente al codice di pascolamento faccia parte di una zonizzazione presente nel sistema (fondovalle, mayen e alpeggio)
8	Dalla verifica del passo 7, nel caso risulti una zonizzazione multipla o assente delle particelle, non è possibile assegnare al codice pascolo nessuna zonizzazione ed il sistema dovrà restituire un'anomalia bloccante.
9	Se la zonizzazione del codice di pascolamento è alpeggio, assegnare i seguenti giorni di permanenza al pascolo in base alla data di ingresso al pascolo: dal 1 gennaio al 10 giugno 120 giorni; dal 11 giugno al 30 giugno 100 giorni; dal 1 luglio al 20 luglio 80 giorni; dal 21 luglio al 31 dicembre 60 giorni.
10	Se la zonizzazione del codice di pascolamento è mayen o fondovalle e il CUAA del gestore pascolo è diverso da quello del beneficiario si calcolano i giorni di permanenza al pascolo derivanti dalle date di entrata e uscita (di ogni capo) presenti sul Registro Pascoli.
11	Calcolare i valori ottenuti dal passo 3 e dal passo 4, moltiplicarli per (365 meno il valore ottenuto dal passo 9, meno il valore ottenuto dal passo 10), il tutto diviso per 365.
12	Se il beneficiario è titolare di un codice di pascolamento diverso dall'alpeggio verificare il movimento in entrata di capi provenienti da allevamenti diversi da quelli del beneficiario; individuare i CUAA che risultano dal Registro Pascoli aver mandato capi al pascolo nell'Azienda del beneficiario ed escludere i capi che siano già presenti nella consistenza di marzo, di cui al passo 3. Inoltre considerare nel carico i capi del Beneficiario non presenti nella consistenza del 31 marzo. Per ciascuno di tali capi/CUAA, calcolare un valore di UBA equivalente ottenuto con le stesse modalità di cui ai passi 2,3 e 4 e moltiplicarlo per i giorni di permanenza derivante dal Registro Pascoli diviso 365
13	Calcolare per CUAA la somma delle UBA equivalenti sulla base dei dati di cui ai passi 11 e 12.
14	Calcolare le superfici foraggiere (con codici prodotto afferenti al gruppo Foraggiere non Avvicendate) a premio e non a premio del territorio regionale.

	Includere le superfici delle particelle del territorio dei comuni di Carema, Quincinetto e Settimo Vittone (3 comuni della Provincia di Torino), afferenti ai codici prodotti ricadenti nei seguenti gruppi colturali: COLTURE FORAGGERE (NON AVVICENDATE) - PRATO NON AVVICENDATO - MISTE, COLTURE FORAGGERE (NON AVVICENDATE) - PRATO PASCOLO NON AVVICENDATI - GRAMINACEE, COLTURE FORAGGERE (NON AVVICENDATE) - PRATO PASCOLO NON AVVICENDATI - LEGUMINOSE, COLTURE FORAGGERE (NON AVVICENDATE) - PRATO PASCOLO NON AVVICENDATI - MISTE. Inoltre includere le superfici foraggiere (con codici prodotto afferenti al gruppo Foraggiere non Avvicendate) oggetto di "accordo di scambio fieno-letame" (la Regione fornisce per ogni CUAA le particelle catastali oggetto dell'accordo) Calcolare il rapporto UBA /ha tra 0 e 0,5 (seguendo i criteri presenti nei passi di questo EC) per le aziende foraggiere presenti nell'accordo di scambio fieno-letame. Escludere le superfici zonizzate come alpeggio, le particelle appartenenti a più accordi e le particelle dell'azienda foraggera fieno-letame che hanno un carico UBA maggiore o uguale a 0,5 (in quanto effettivamente zootecniche).
15	Individuare per ogni beneficiario lo stato di consociato verificando la presenza di codici stalla condivisi tra più CUAA nei dati BDN e, per i soggetti privi di Fascicolo Aziendale, nel file trasmesso dalla Regione. Per ogni CUAA consociato calcolare le UBA e le superfici (come da passi precedenti); sommare tutte le UBA dei CUAA consociati tra di loro e sommare tutte le superfici dei CUAA consociati tra di loro. Escludere le particelle che eventualmente sono oggetto di "accordo di scambio fieno-letame" in comune con i consociati. Il dato delle UBA e delle superfici così calcolati sono di riferimento per tutti i CUAA consociati.
16	Sulla base dei dati determinati con i passi 13, 14, e 15 verificare che il carico di bestiame (UBA/ha) sia minore o uguale a 2,2
17	Nel caso l'EC non è rispettato la penalità si abatterà sulle particelle individuate al passo 1